

COMUNE DI MONTALE

Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza sul
territorio comunale

Approvato con deliberazione del C.C. n. 79 del 19/10/2020

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 – Finalità e sistemi di sorveglianza

Art. 4 – Diretta visione delle immagini

Art. 5 – Base giuridica del trattamento dei dati personali tramite il sistema di videosorveglianza

Art. 6 – Video sorveglianza nelle scuole

Art. 7 – La finalità della videosorveglianza di sicurezza pubblica e urbana

Art. 8 - Utilizzo di particolari sistemi mobili

Art. 9 – Apparati mobili e videosorveglianza specifica

Art. 10- Altri strumenti di videoripresa

CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 11- Il titolare del trattamento

Art. 12- Il Responsabile del trattamento e i designati

Art. 13 – Funzioni del responsabile

Art. 14 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

Art. 15 – Nomina degli incaricati alla gestione dell’impianto di videosorveglianza

Art. 16 – Accesso al sistema e parole chiave

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 17 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 18 – Liceità del trattamento

Art. 19 – Accesso alle immagini e conservazione

Art. 20 – Obblighi degli operatori

Art. 21 – Informazioni rese al momento della raccolta

Art. 22 – Diritti dell’interessato

Art. 23 – Sicurezza dei dati

Art. 24 – Cessazione del trattamento dei dati

Art. 25 – Accesso agli impianti da parte delle forze di polizia e sicurezza integrata

Art. 26 – Comunicazione

CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Tutela

Art. 28 – Pubblicità del regolamento

Art. 29 – Entrata in vigore controlli e rinvio dinamico

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio del **Comune di Montale**, vigilato dalla Polizia Locale, nell'ambito della potestà regolamentare attribuita al Comune.
2. Il Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza nel territorio comunale e all'interno degli immobili di proprietà del Comune destinati ad attività istituzionali, anche se utilizzati da altri soggetti pubblici o privati, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. Le disposizioni del presente Regolamento di videosorveglianza hanno natura residuale rispetto alle norme legislative e regolamentari statali e regionali e sono complementari agli altri Regolamenti comunali in vigore.
4. In particolare il presente regolamento:
 - a) individua gli impianti di videosorveglianza fissi, mobili e di lettura targhe di proprietà del Comune di Montale o da esso gestiti;
 - b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
5. Gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Montale:
 - a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
 - b) consentono unicamente riprese video;
 - c) sono installati in corrispondenza dei luoghi indicati nell'allegato A) del presente regolamento il cui aggiornamento rientra nella competenza del dirigente ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 28 del presente regolamento;
 - d) sono dotati delle caratteristiche generali indicate nell'allegato A) del presente regolamento;
 - e) sono installati e gestiti dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza designato dal titolare.
6. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Montale potrà essere integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito da apporre lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria cittadina, ai fini della sicurezza urbana. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.
7. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, oltre che essere in via solo residuale disciplinata nel presente regolamento resta, invece, assoggettato per la tipologia di rilevamento alla disciplina alle disposizioni dal Garante della privacy nonché dalla specifica normativa di settore.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) **Sistema di videosorveglianza** è l'insieme dei dispositivi di ripresa fissi e mobili, le infrastrutture, i sistemi di comunicazione, la strumentazione informatica hardware e software che compongono il sistema di videosorveglianza;
- b) **Centrale di controllo** è la struttura Comunale nella quale sono collocati i monitor e i dispositivi di lettura e registrazione dei dispositivi hardware e software predisposti per la raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati provenienti dai dispositivi di ripresa;
- c) **Titolare del trattamento** è il Comune di Montale nella persona del Sindaco pro-tempore;
- d) **Responsabile del trattamento** è il soggetto designato o incaricato per il trattamento dei dati della videosorveglianza ossia un Dirigente, funzionario o un operatore economico esterno che per conto del titolare tratta i dati della videosorveglianza;
- e) **Banca dati della videosorveglianza**, è il complesso dei dati personali, raccolti presso la struttura Comunale dove sono collocati i dispositivi di esame e conservazione delle riprese video che riguardano i soggetti che transitano nell'area sottoposta al raggio di rilevamento di ripresa dei dispositivi;
- f) **Trattamento** è la singola operazione o il complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati.
- g) **Garante**, l'autorità nazionale garante per la protezione dei dati personali.

Art. 3

Finalità e sistemi di sorveglianza

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio urbano gestito dal Comune di Montale, collegato alla struttura operativa della Polizia Municipale e, sulla base di accordi, a quella delle Forze dell'Ordine, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi.
2. Nei locali di esclusiva disponibilità della Polizia Municipale saranno posizionati i monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere. In tale locale potrà accedervi solo il personale espressamente autorizzato dal responsabile al trattamento. I video che proiettano le immagini in diretta non dovranno essere visibili dalla porta d'ingresso o dalle finestre dello stesso locale dall'esterno.
3. Possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare delle violazioni al codice della strada. Per i sistemi intelligenti in grado di riprese con identificazione biometriche l'Ente prima dell'installazione si munirà del relativo provvedimento autorizzativo del Garante Privacy nazionale in quanto i sistemi intelligenti sono dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici, in grado, ad es. di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli.
4. I sistemi integrati collegano telecamere tra soggetti diversi che consentono la sorveglianza da parte di società specializzate, mediante collegamento ad un unico centro, dovranno avere come presupposto la nomina di responsabile esterni al trattamento.
5. La presenza di sistemi di rilevazione delle violazioni al codice della strada, laddove previsto dal decreto di omologazione deve essere segnalata da appositi cartelli che devono essere conformi a quelli previsti dal Garante. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad es. il tipo del veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e i video, che devono minimizzare le immagini ai dati necessari per completare la verbalizzazione, non possono

essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione. Al momento dell'accesso, se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo.

6. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 4

Diretta visione delle immagini

1. Il sistema di videosorveglianza, pur facendo capo alla Polizia Municipale, deve essere realizzato, sulla base di pre-intese, nei componenti tecnologici e di Software, compatibile con le tecnologie in uso e adottate nelle sale/centrali operative delle Forze di Polizia e di sicurezza.

2. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nelle sale o centrali operative è limitata a obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse.

3. Il responsabile del trattamento dei dati, non deve effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

4. Il flusso dei dati può giungere agli organi di Polizia Municipale ovvero presso istituti di vigilanza, in grado di garantire i servizi di monitoraggio ed il conseguente, eventuale, allertamento della sala o centrale operativa delle Forze di Polizia.

Art. 5

Base giuridica del trattamento dei dati personali tramite il sistema di videosorveglianza

1. La base giuridica del trattamento attiene ai compiti istituzionali dell'Ente e i dispositivi di videosorveglianza avranno la finalità di poter adempiere alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Montale, in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale e dalla relativa normativa regionale della Toscana, nonché dallo statuto dell'Ente e dai regolamenti comunali adottati. Laddove sarà stipulato apposito protocollo d'intesa, le immagini saranno visibili anche presso le sale operative delle forze dell'ordine, per la prevenzione e l'accertamento di reati, per motivi di ordine pubblico e per finalità di sicurezza urbana integrata.

2. La videosorveglianza come disciplinata con il presente regolamento effettuata su persone e beni, ha valore sostituto della presenza fisica dell'operatore di Polizia Municipale.

3. L'attività di videosorveglianza di cui al precedente comma è effettuata ai fini di:

- attivare misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
- vigilare in materia di sicurezza urbana, sul decoro urbano, sugli spazi pubblici e privati di interesse pubblico, sul benessere umano e degli animali nonché sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti;
- monitorare le zone di degrado e del disagio per l'adozione immediata di azioni e la programmazione di interventi specifici di ripristino del decoro, sicurezza e libera fruizione degli spazi urbani;
- verificare il rispetto delle norme sulla circolazione stradale e reprimere eventuali illeciti in materia;
- protezione civile;
- monitorare le condizioni del traffico in modo da poter intervenire tempestivamente in caso di ingorghi o blocchi della circolazione;

- effettuare attività di promozione turistica o pubblicitaria anche con l'utilizzo di webcam o camera on-line che consentano la visione dell'insieme o di parte degli spazi urbani senza rendere immediatamente identificabili le persone riprese.

4. La risoluzione della ripresa sarà bassa nel caso in cui le apparecchiature siano utilizzate per verificare condizioni di traffico, attività di protezione civile e per visioni d'insieme, in presenza di persone; la risoluzione sarà invece alta per le riprese effettuate al fine della sicurezza urbana e per il controllo di zone particolarmente a rischio sicurezza.

Art. 6

Video sorveglianza nelle scuole e nei luoghi di lavoro

1. Nelle scuole gli impianti potranno essere resi attivi sia negli orari di chiusura degli edifici che durante le attività didattiche in ogni aula così come previsto dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, art. 5-septies, relativa ai finanziamenti per dispositivi e Software di trattamento e conservazione delle immagini per le finalità di sicurezza dei minori ai sensi del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, art. 9 (c.d. decreto sicurezza bis);

2. La videosorveglianza rispetterà il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa e non potranno essere fatte riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa. Restano ferme le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero per la sicurezza dei minori e del lavoro e, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 300/1970, gli impianti e le apparecchiature, dai quali deriva la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori saranno installati previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro.

3. Eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, e che vedano coinvolto il personale dipendente, possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero. In quest'ultimo caso, alle stesse riprese si applicano, per i relativi trattamenti, la previsione del D. lgs 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018.

4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile e del titolare del trattamento sorvegliare il posizionamento, le diagonali e il raggio delle riprese che saranno possibili ai dispositivi di videosorveglianza con preclusione delle riprese di luoghi di lavoro anche temporaneamente vigilati, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica o il ritiro dei rifiuti solidi.

Art. 7

Le finalità della Videosorveglianza di sicurezza pubblica e urbana

1. Gli impianti di videosorveglianza sono finalizzati alla tutela della sicurezza della circolazione stradale, nonché della sicurezza urbana riguardante edifici monumentali e sedi istituzionali nonché ai sensi delle disposizioni legislative che hanno attribuito ai comuni specifiche competenze volte a garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana per la tutela della quale gli stessi possono

utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico (cfr. art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; d.m. 5 agosto 2008; art. 6, comma 7, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38) come definita all'art. 1, comma 2, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 14, come convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48, allo scopo di:

- a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale;
- b) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) controllare determinate aree passibili di atti vandalici e/o di attività illecite;
- d) monitorare il traffico;
- e) controllare e contrastare fenomeni di abbandono di rifiuti e per il controllo delle modalità di conferimento degli stessi alla raccolta differenziata, tutelando coloro che più necessitano di attenzione ad integrazione di quanto previsto al comma 3 del precedente art. 5.

Art. 8

Utilizzo di particolari sistemi mobili.

1. Gli operatori di Polizia Municipale possono essere dotati nello svolgimento del servizio e controllo del territorio, nel caso di insorgenza di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica, in presenza di una effettiva necessità, delle *Body Cam* (ossia sistemi di ripresa indossabili) e delle *Dash Cam* (telecamere a bordo dei veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy nel provvedimento del 26 luglio 2016 n. 49612 e nel provvedimento n. 362 del 22 maggio 2018, con cui sono state impartite prescrizioni di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D.lgs 51/2018 trattandosi di *"dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria"*.

2. Il Comando del Corpo curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Municipale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate nel caso di effettiva necessità e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi e dei dati trattati sulla base dei criteri di cui al successivo comma 4.

3. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio, la qualifica e il nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. Il personale autorizzato, all'esito delle dovute verifiche, procederà alla conservazione delle immagini per un tempo non superiore ai sette giorni oppure ne disporrà, ove richiesto, la comunicazione alle forze di Polizia, atteso che la vigente normativa non prevede alcuna forma di "notifica" al Garante ma solo di annotare su un apposito registro i relativi trattamenti ex art. 30 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato e il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.

4. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa deve rispettare i principi di cui al Regolamento Europeo 2016/679 e del Codice 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018, in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a

quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati automaticamente.

5. Il disciplinare tecnico di cui al precedente comma 2 dovrà individuare:

- a) le specifiche condizioni che legittimano l'attivazione dei dispositivi (prevedibile concreto pericolo di danni a persone e cose) nonché le modalità di utilizzo dei dispositivi stessi, con particolare riferimento alle cautele da adottare nel caso in cui le riprese video coinvolgano soggetti "deboli" quali vittime di reati, testimoni, minori di età o riprendano luoghi assistiti da particolari aspettative di riservatezza; specifiche istruzioni devono altresì essere fornite ai soggetti autorizzati in servizio presso la centrale operativa;
- b) predisporre l'effettuazione da parte dei soggetti autorizzati, resa nota con il disciplinare interno, di attività di verifica sulle immagini al fine di accertarne l'effettiva rilevanza rispetto alle finalità perseguite e tanto anche in caso di motivata e fondata esigenza di necessità di una eventuale conservazione delle riprese per un tempo superiore ai sette giorni;
- c) effettuare il tracciamento delle operazioni di accesso ed estrazione dei dati raccolti effettuate dai soggetti a ciò specificamente autorizzati;
- d) predisporre misure idonee affinché la funzionalità audio non sia attiva;
- e) disporre il previo oscuramento delle immagini riferite a soggetti terzi non coinvolti dai fatti in caso di comunicazione delle immagini alle compagnie di assicurazione o comunque ad altri soggetti per le specifiche finalità di competenza;
- f) predisporre idonee misure affinché gli operatori che hanno in dotazione i dispositivi non possano effettuare operazioni di modifica, cancellazione e duplicazione delle immagini raccolte;
- g) conservare le registrazioni video in forma cifrata, utilizzando tecniche crittografiche con lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati;
- h) cancellare irreversibilmente le registrazioni una volta decorso il tempo di conservazione previsto utilizzando meccanismi di cancellazione automatica;
- i) predisporre adeguati strumenti di comunicazione per avvisare gli utenti anche a bordo delle vetture, con linguaggio semplice e sintetico, della presenza del sistema di videosorveglianza mobile e le sue caratteristiche, specificando anche che una spia accesa sul dispositivo indossabile indica che la funzionalità di videoripresa è attiva.

Art. 9

Apparati mobili e videosorveglianza specifica

- 1.** Il Comando di Polizia Municipale può dotarsi di telecamere riposizionabili con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo.
- 2.** Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comando di Polizia Municipale.
- 3.** Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati secondo necessità, nei luoghi teatro di illeciti penali; possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi, solo qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.lgs. 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree secondo le Linee guida 3/2019 sul trattamento di dati attraverso apparecchiature video, emanate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) il 29 gennaio 2020.
- 4.** In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dall'art. 5 del presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa anche in tema di idonea informativa.

Art. 10

Altri strumenti di videoripresa

1. L'Ente, può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali, nei limiti delle prescrizioni del Garante.
2. In particolare può dotarsi di droni sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
3. In ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione e all'utilizzo si applica quanto previsto dall'art. 8, commi 3 e 4, del presente regolamento. Il disciplinare tecnico adottato dovrà prevedere altresì il divieto assoluto di sorvolare aree qualificabili come "privata dimora" e l'obbligo di informare adeguatamente la popolazione potenzialmente interessata da attività istituzionali programmate.
4. Le modalità di impiego dei dispositivi di cui al precedente comma sarà disciplinato con apposito provvedimento del Comando di Polizia Municipale.
5. In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dall'art. 5 del presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa.

CAPO II

OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL RESPONSABILE E DEI DESIGNATI TRATTAMENTO

Art. 11

Il Titolare del trattamento

1. Il Comune di Montale nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi previsti dalla normativa europea e nazionale e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
2. La funzione di "titolare del trattamento" viene svolta dal Sindaco quale rappresentante legale dell'Amministrazione Comunale.
3. Il Titolare del trattamento si avvale di un Responsabile del trattamento dei dati acquisiti con il sistema di videosorveglianza ricorrendo unicamente ad un soggetto che presenti garanzie sufficienti per mettere in atto adeguate misure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Art. 12

Il Responsabile del trattamento e i designati

1. Il responsabile del servizio è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, ed effettua il trattamento per conto del titolare.
2. Il responsabile del servizio, individuato anche quale responsabile del trattamento dei dati personali è nominato con decreto del titolare il quale disporrà che:
 - a) il nominato responsabile interno al trattamento dei dati potrà ricorrere a un sub-responsabile da individuare nelle unità aventi grado di Ispettore di P.M.;
 - b) il responsabile del trattamento dovrà informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri sub-responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento la possibilità di opporsi alla individuazione del nominato sub-responsabile;

- c) i trattamenti da parte del nominato responsabile del trattamento sono disciplinati dall'atto di nomina che come atto giuridico vincola il responsabile del trattamento al titolare e nel quale quest'ultimo stabilisce la materia disciplinata; la durata del trattamento; la natura e la finalità del trattamento; il tipo di dati personali e le categorie di interessati; gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.
- d) i dati saranno condivisi con le autorità di Pubblica Sicurezza sulla base di protocolli d'intesa che costituiranno discipline per la trasmissione dei dati e la loro condivisione per le finalità di sicurezza.

3. Il Responsabile al trattamento è autorizzato dal titolare ad emanare provvedimenti interni alla struttura di competenza, aventi valore giuridico, volti a individuare e assegnare i trattamenti agli incaricati, i quali tratteranno tutte le categorie di dati sotto la direzione e responsabilità del responsabile che li ha nominati.

4. Il responsabile deve rispettare quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento e procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite.

5. I compiti affidati dal responsabile agli incaricati dovranno essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 13

Funzioni del responsabile

Il responsabile del trattamento:

- adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
- cura l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR 2016/679;
- individua e nomina gli incaricati del trattamento;
- dà agli incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
- evade entro 30 giorni, per il titolare, le richieste di reclami sentito il Responsabile alla Protezione (RPD) dei dati nominato dall'Ente;
- secondo le modalità e i tempi previsti, informa il RPD di ogni perdita di dati, affinché siano attivate le procedure del Data Beach e, per rendere chiara, completa e veritiera informazione al Garante in materia di protezione dei dati personali, comunica al titolare del trattamento l'avvenuta violazione dei dati affinché notifichi la violazione all'Autorità, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Art. 14

Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al personale in servizio della Polizia Municipale autorizzato per iscritto dal Comandante/Responsabile del Servizio e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante/Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine.

4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte a evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 15

Individuazione dei soggetti designati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile o il sub-responsabile designa in numero sufficiente di dipendenti per garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.

I designati sono operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei dati.

2. Gli incaricati andranno individuati tra gli agenti o altro personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale,

4. Con l'atto di designazione saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini.

Art. 16

Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al responsabile e agli operatori designati come indicati nei precedenti articoli.

2. I designati, previa comunicazione scritta al responsabile potranno autonomamente variare la propria password.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 17

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento dovranno essere:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità - «minimizzazione dei dati»;

d) esatti e aggiornati;

e) conservati anche per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di sicurezza o di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 del GDPR 2016/679 e fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato - «limitazione della conservazione»;

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale - «integrità e riservatezza».

2. Il titolare e il responsabile del trattamento devono essere in grado di rendicontare il rispetto dei principi e delle metodiche che precedono - «responsabilizzazione».

Art. 18

Liceità del trattamento

1. Il trattamento è lecito in quanto necessario per l'esecuzione del compito di interesse pubblico di sicurezza e decoro urbano e quale obbligo dell'ente connesso all'esercizio del pubblico potere attribuito dalla legge e di cui è investito il titolare del trattamento esercitabile, con le garanzie di legge, attraverso i dispositivi di videosorveglianza.

2. Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi che non prevalga sugli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, in particolare se l'interessato versa in una delle fattispecie di deroga oppure se è un minore sulla base di quanto previsto dall'art. 2-sexies del D. Lgs. 196/2003, come modificato con D. lgs. 101/2018.

3. Il sistema informativo e il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi e conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

4. I dati devono essere trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale, tenuto conto che l'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa.

5. E' lecito il trattamento dei dati personali ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale che consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Municipale o altra sede idonea. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, alle ventiquattro ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione stabile volta per volta sulla base delle rilevate necessità, per la tutela della sicurezza urbana, per il termine massimo di conservazione di 7 giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

Art. 19

Accesso alle immagini e conservazione

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3. Nei casi previsti di conservazione delle immagini, i relativi supporti saranno custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno del Comando di Polizia Municipale.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - al Responsabile e agli incaricati dello specifico trattamento;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
 - all'Amministratore di sistema del Comune di Montale e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo o informatico), conservato nei locali del Comando di Polizia Municipale, nel quale sono riportati:
 - la data e l'ora d'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'incaricato; la sottoscrizione del medesimo.
9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.
10. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso, in modo informato e chiaro il proprio consenso oppure quando la stessa è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità e alla libertà della persona.

Art. 20

Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre non è ammesso per le proprietà private. Parimenti i sistemi di videosorveglianza poste dai privati devono essere orientati solo nelle direttrici, diagonali e zoom delle porzioni o parziali/totali complessi delle proprietà privata e non possono riprendere le persone quando transitano sugli spazi pubblici.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento i dati registrati possono essere riesaminati, nel limite di legge e regolamentari previsti di loro conservazione, per i motivi e le finalità previsti nel precedente art.19.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative salvo l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 21

Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Montale si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: **"Comune di Montale - Area videosorvegliata"** secondo la modulistica grafica emanata dall'Autorità garante.

2. In presenza di più telecamere in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevazione, sono installati più cartelli. In ogni caso, per quanto possibile, dovrà essere garantita la visibilità dei cartelli da ogni accesso all'area videosorvegliata.

3. Il Comune di Montale si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo con un anticipo di almeno giorni dieci, mediante pubblicazione di appositi avvisi sul sito istituzionale dell'Ente e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 22

Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto:

- a) di accesso, ossia ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai suoi dati personali anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento.
- b) di rettifica ex art. 16 del GDPR, ossia il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano, tuttavia tale diritto non è in esercitabile per i dati videoregistrati in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (si tratta di immagini raccolte in tempo reale e che riguardano un fatto obiettivo).
- c) alla cancellazione dei dati personali che tuttavia non è consentita per il tempo previsto di conservazione di legge o regolamento.
- d) alla limitazione di trattamento.
- e) alla notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento ed a ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti al Comune.
- f) di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) ed f), del GDPR 2016/679 compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- g) Non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui all'articolo 20 del GDPR in quanto le immagini acquisite con il sistema di videosorveglianza non possono essere trasferite ad altri soggetti.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile del trattamento e al RPD anche mediante mail oppure lettera raccomandata o PEC che dovranno provvedere in merito entro 30 giorni salvo tempo maggiore non superiore a tre mesi.

Art. 23

Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 19.
2. Alla sala controllo del Comando della Polizia Municipale, dove sono custoditi i dati e le immagini registrate, può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Municipale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato e autorizzato per iscritto dal Comandante della Polizia Municipale o dal sub responsabile, nella loro qualità di responsabile del trattamento dei dati personali a effettuare le operazioni del trattamento dei dati.
3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o del responsabile, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso. In quest'ultima ipotesi l'accesso avviene in presenza di incaricati del Comando di Polizia Municipale individuati dal Responsabile del trattamento.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'accesso alle centrali di controllo può essere consentito esclusivamente ai Responsabili dei servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti (al quale è fatto divieto di divulgare i dati contenuti nel supporto magnetico; di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini per lavorarli all'esterno della sala di controllo) e alla pulizia dei locali.
5. I responsabili (Comandante – sub responsabile) impartiscono idonee istruzioni atte a evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
6. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 24

Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali ovvero per le finalità di Pubblica Sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 19.

Art. 25

Accesso agli impianti da parte delle forze di polizia e sicurezza integrata

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da postazioni dedicate situate all'interno della sede del Comando di Polizia Municipale e delle forze di Pubblica Sicurezza sulla base di specifici accordi\convenzioni\protocolli d'intesa. L'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.
2. Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate e i relativi riferimenti temporali. Tale file non è soggetto a cancellazione.
3. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del decreto legge 14/2017 convertito in legge 48/2017 “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” ed in particolare rispetto le previsioni di cui all'art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati

nell'ambito dei "patti per l'attuazione della sicurezza urbana" di cui all'art. 5 del predetto decreto, nel rispetto delle linee guida adottate dal Ministero dell'Interno.

5. Oltre all'ipotesi di cui al comma precedente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati, previa sottoscrizione di un protocollo di gestione:

- a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, utilizzanti le medesime infrastrutture tecnologiche;
- b) collegamento telematico di diversi titolari di trattamento a un "centro" unico gestito da soggetto terzo;
- c) collegamento del sistema di videosorveglianza con la sala operativa degli organi di Pubblica Sicurezza.

6. L'utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle Forze di Polizia, non deve essere sottoposto a verifica preliminare da parte del Garante nei casi in cui possano essere applicate, oltre alle generali misure di sicurezza (individuata dal Garante nel punto 3.3.1 del provvedimento dell'8 aprile 2010 e ai sensi delle previsioni del D. Lgs. 101/2018 di modifica al D. lgs. 196/2003) le seguenti specifiche ulteriori misure che prevedono:

- a) l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
- b) la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

7. In qualunque caso le modalità di trattamento dei dati dovranno essere conformi alle prescrizioni date dal Garante della protezione dei dati personali. Con specifico riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dei Comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale per finalità di sicurezza urbana, non deve essere sottoposto a verifica preliminare del Garante il trattamento dei dati effettuato tramite sistemi integrati di videosorveglianza qualora:

- a) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica sia configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;
- b) un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici; in tale caso i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

Art. 26 Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Montale a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate e autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. 30/6/2003, n. 196, come modificato dal D. lgs 101/2018 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto al CAPO VIII in tema di Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni dall'art. 77 all'art. 84 del Regolamento UE n. 2016/679 e agli art. 166 e ss. Codice Privacy D. lgs 196/2003 come modificato con D. lgs 101/2018.
2. Per il reclamo all'autorità di controllo, con particolare riferimento all'articolo 142 del D. lgs 196/2003 come modificato con D. lgs 101/2018, i relativi ricorsi dovranno essere trattati in conformità con il Regolamento n. 1/2019, Regolamento n. 2/2019 e Deliberazione del 4 aprile 2019 emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il responsabile o il sub responsabile del trattamento dei dati personali, ovvero, gli altri incaricati del trattamento designati, così come individuati dal precedente art. 12, sono "responsabili del procedimento", ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e in materia dei dati attiveranno il Responsabile alla Protezione dei Dati (RPD) interno per tentare la preventiva composizione bonaria della vertenza che si svolgerà in modo informale nel rispetto del principio di celerità e immediatezza del provvedimento richiesto.

Art. 28

Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" (sotto-sezione "Privacy") del sito internet istituzionale del Comune, ai fini di generale conoscenza.
2. L'aggiornamento dell'elenco degli impianti di cui all'allegato A e il loro posizionamento sul territorio comunale è demandato al dirigente responsabile del trattamento.
3. Ai fini dell'attuazione del comma che precede del presente articolo, il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza segnala tempestivamente al responsabile del trattamento dati le modifiche alle caratteristiche o alle modalità di utilizzo degli impianti già installati.

Art. 29

Entrata in vigore controlli e rinvio dinamico

1. Ai sensi dello statuto comunale, il presente Regolamento dopo l'approvazione con provvedimento Consiliare è pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti. Sulla pedissequa osservanza del regolamento vigilerà il Responsabile alla Protezione dei dati nominato dall'Ente.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato con il presente regolamento, si applicano le disposizioni e le norme di legge vigenti o sopravvenute in materia e in particolare quelle disciplinate dal :
 - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
 - D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" (cd. Decreto Sicurezza), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48;

- Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- Decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (c.d. Decreto sicurezza-bis) e successiva conversione in legge.
- Legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. Sblocca cantieri) e successiva conversione in legge;
- Direttiva del M.I. 30 aprile 2015 “Nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio”;
- Circolare MININT 29 novembre 2013, “Sistemi di videosorveglianza. Trattamento dei dati personali”;
- Circolare del Ministero dell’Interno 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 recante “Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale. Direttiva”;
- D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 recante: recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
- Decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- Circolare del Ministero dell’Interno dell’8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, recante: “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, ed in particolare dall’art. 6;
- “Provvedimento in materia di videosorveglianza” Garante dell’8 aprile 2010 e successive determinazioni, pareri e provvedimenti.
- Le Linee guida dell'European Data Protection Board EDPB del 03/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video adottate il 29 gennaio 2020.